

IVA

Rimborso dell'Iva non dovuta

di **EVOLUTION**



L'articolo 8 della L. 167/2017 (legge europea 2017), con l'inserimento dell'articolo 30-ter nel D.P.R. 633/1972, ha previsto la possibilità per il cedente o prestatore di chiedere all'Erario la restituzione dell'Iva non dovuta entro due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza il nuovo meccanismo introdotto a tutela del fornitore.

L'[articolo 30-ter del D.P.R. 633/1972](#) mira a eliminare le **inefficienze** sotto il profilo della **neutralità** dell'Iva che si creano quando, una volta fatturata la cessione o la prestazione con applicazione dell'Iva, l'imposta risulta **non dovuta**:

- perché l'operazione è stata **erroneamente considerata imponibile** mentre in effetti rientrava fra quelle esenti, non imponibili o escluse,
- perché è stata applicata un'**aliquota superiore a quella prevista** per quella particolare cessione o prestazione.

In tali circostanze:

- per il **cedente/prestatore**, l'imposta esposta in fattura va **comunque computata in liquidazione**, concorrendo alla determinazione dell'imposta a debito (o alla formazione di un minor credito se la liquidazione fa emergere un'eccedenza di imposta detraibile) a nulla rilevando la circostanza che essa non dovesse essere effettivamente applicata e addebitata al cliente in via di rivalsa;
- per l'**acquirente**, la ricezione di una fattura recante un'imposta in tutto o in parte non dovuta, **non consentiva** –fino alla modifica all'[articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997](#) introdotta dalla **legge di Bilancio 2018** – la **detrazione** dell'Iva subita in via di rivalsa.

Pertanto, l'Iva non dovuta configurava un fattore che incideva negativamente sulla **neutralità** del tributo perché andava a **gravare**, contrariamente alla sua logica, su uno degli operatori economici coinvolti nell'operazione.

Ecco che allora l'[articolo 8 della L. 167/2017](#) ha inserito nel [D.P.R. 633/1972 l'articolo 30-ter](#):

- il cui **comma 1** ricalca quanto già disposto, in via generale, dall'[articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992](#), ossia che *“Il soggetto passivo presenta la domanda di **restituzione** dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla **data del versamento** della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il **presupposto per la restituzione**”*;
- il cui **comma 2** rappresenta la disposizione di **carattere innovativo** prevedendo che *“Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, **accertata in via definitiva** dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta **restituzione** al cessionario o committente dell'**importo pagato a titolo di rivalsa**”*.

In altri termini, il [comma 2 dell'articolo 30-ter](#) individua uno **specifico dies a quo** per i casi in cui l'applicazione di un'Iva non dovuta:

- abbia formato **oggetto di un accertamento**, che può verificarsi indifferentemente tanto nei confronti del fornitore quanto dell'acquirente, e
- abbia comportato la **restituzione** al cessionario o committente, da parte del fornitore, dell'imposta indebitamente assolta in via di rivalsa.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >